**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►**B**

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/71 DELLA COMMISSIONE

**del 9 dicembre 1971**

**relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia**

(GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (CEE) n. 199/73 della Commissione del 29 dicembre 1972 | L 23 | 4 | 29.1.1973 |
| ►**M2** | Regolamento (CEE) n. 3480/80 della Commissione del 30 dicembre 1980 | L 363 | 84 | 31.12.1980 |

▼B

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/71 DELLA COMMISSIONE

**del 9 dicembre 1971**

**relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1234/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia ([1]), in particolare l'articolo 4,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1234/71, il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dall'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia e dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

considerando che detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del prelievo da percepirsi nella Comunità all'atto dell'importazione di segala in provenienza dalla Turchia; che a tal uopo si deve provare, da un lato, l'origine della segala e il trasporto diretto di quest'ultima dalla Turchia nella Comunità, e, dall'altro, l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione;

considerando che i metodi di cooperazione amministrativa e particolarmente la prova dell'origine e del trasporto diretto della segala dalla Turchia in uno Stato membro sono stati regolati dalle decisioni di associazione del Consiglio n. 4/71 ([2]) e n. 5/71 ([3]), le cui disposizioni sono state rese applicabili dal regolamento (CEE) n. 1885/71 del Consiglio, del 1º settembre 1971 ([4]); che è sufficiente dunque fissare secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1234/71 le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all'esportazione, utilizzando il certificato per la circolazione delle merci A. TR. 1; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2019/71 della Commissione, del 20 settembre 1971, relativo alle modalità per le importazioni di segala dalla Turchia ([5]), e sostituirlo col presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1234/71, è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A. TR. 1. In tal caso una delle diciture seguenti è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente:

«Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …».

«Taxe spéciale à l'exportation selon règlement (CEE) nº 1234/71 acquittée pour un montant de …».

([1]) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 53.
([2]) GU n. L 197 del 1º. 9. 1971, pag. 2.
([3]) GU n. L 197 del 1º. 9. 1971, pag. 11.
([4]) GU n. L 197 del 1º. 9. 1971, pag. 1.
([5]) GU n. L 213 del 21. 9. 1971, pag. 7.

▼B

„Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet».

«Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan».

▼M1

«Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …».

«Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …».

▼M2

«Το ειδικό εξαγωγικό τέλος κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1234/71 εξοφλήθηκε με ποσό ύψους …».

▼B

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2019/71 della Commissione, del 20 settembre 1971, è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.